



# Consiglio regionale del Lazio

## INTERROGAZIONE SCRITTA

### n. 1191 del 23 agosto 2021

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Marco Vincenzi

#### INTERROGAZIONE URGENTE (a risposta scritta)

**Oggetto: misure a tutela dei livelli occupazionali del personale esercente le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.**

#### PREMESSO CHE

- con il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con la legge 28 maggio 2021 n. 76, sono state adottate “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” (in seguito anche solo “*il decreto*”);
- il decreto reca all'articolo 4 disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
- la disposizione *de qua* prevede per le figure professionali che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2; inoltre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati;
- il decreto individua, quindi, la procedura relativa all'accertamento circa l'assolvimento all'obbligo e stabilisce che la vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute certificato dal medico di medicina generale;
- l'accertamento del mancato adempimento all'obbligo imposto determina:
  - la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
  - la assegnazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle che implicano contatti interpersonali e rischi per la diffusione del contagio, mansioni che possono anche essere inferiori a quelle proprie del rapporto di lavoro e senza decurtazione della retribuzione;
  - la sospensione dal servizio quando non è possibile l'assegnazione a mansioni diverse con la sospensione della retribuzione per detto periodo, che comunque non può eccedere il termine della campagna vaccinale nazionale ovvero la data del 31 dicembre 2021;

#### CONSIDERATO CHE

- sulla base di quanto precede è agevole rilevare che il decreto nello stabilire l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie ed il personale sanitario in generale, prevede che la sospensione dal servizio una volta accertato il mancato adempimento all'obbligo vaccinale, sia subordinata alla previa verifica ad opera del datore di lavoro circa la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni diverse che non implicino rischi di contagio, le quali possono anche essere inferiori a quelle che costituiscono l'ordinario rapporto di lavoro, mantenendo al contempo il livello della retribuzione;
- in tale contesto, nella Regione Lazio la scelta di non aderire alla campagna vaccinale da parte del personale in servizio presso le strutture del servizio sanitario è, allo stato, particolarmente contenuta mentre sono note e considerevoli le difficoltà in termini di personale assegnato che investono diversi servizi; tale oggettiva circostanza è quindi idonea a consentire, in luogo della sospensione dal servizio, l'assegnazione provvisoria del suddetto personale a mansioni diverse rafforzando i servizi che necessitano di personale ed in modo tale da assicurare la continuità dei medesimi e scongiurare una riduzione dei livelli occupazionali in detto periodo, con effetti negativi e pregiudizievoli per il personale sanitario;
- in tale contesto, è quindi opportuno assicurare che le aziende sanitarie adottino procedure che consentano una compiuta e dettagliata verifica circa la possibilità di assegnare il lavoratore ad altre mansioni al fine di evitare che la sospensione dal servizio possa costituire un effetto pressoché automatico della mancata vaccinazione assicurando, in particolare, una rigorosa motivazione dell'eventuale provvedimento nella denegata ipotesi di sospensione dal servizio;
- infine, sussistono valide ragioni affinché in una fase così critica per il servizio sanitario regionale non siano sottratte risorse alla sanità regionale a tutela dei pazienti e del personale impiegato;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale

## **INTERROGA**

### **il Presidente della Regione e l'Assessore alla Sanità per sapere**

- quali indirizzi siano stati impartiti o intendano adottare affinché le aziende sanitarie regionali adempiano correttamente e scrupolosamente alla richiamata disciplina legislativa con particolare riferimento alla previa verifica della assegnazione a mansioni diverse del personale sanitario assicurando una adeguata motivazione dell'eventuale provvedimento di temporanea sospensione dal servizio che indichi le ragioni oggettive tali da comprovare la eventuale impossibilità di assegnare il personale in questione a mansioni diverse;
- se in particolare intendano disporre un approfondito accertamento dei servizi erogati in ambito regionale e presso ciascuna azienda sanitaria meritevoli di essere rafforzati, i quali in ossequio alla richiamata disposizione del decreto siano idonei per la temporanea assegnazione del personale che ha ritenuto di non sottoporsi a vaccinazione al fine di assicurare la continuità dei servizi, scongiurare la sospensione dal servizio dei lavoratori interessati, tutelando così i livelli occupazionali e salvaguardano le misure di prevenzione e sicurezza sanitaria.

Roma, li 23 agosto 2021

  
 Fabrizio Ghera